

Inserire copertina, in modo che il foglio
qui a destra sia il primo che si vede
all'apertura



CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO PER L'ABRUZZO

**INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO
TRIBUTARIO 2026**



L'Aquila, 21 aprile 2026

**RELAZIONE DEL PRESIDENTE
DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA
DI SECONDO GRADO PER L'ABRUZZO**

GIUSTIZIA TRIBUTARIA E GIUSTA IMPOSIZIONE

di

MAURIZIO BLOCK

Un saluto e un sentito ringraziamento alle Autorità ed agli Ospiti che sono qui convenuti, per ascoltare la relazione sull'amministrazione della Giustizia tributaria nella Regione Abruzzo.

Rivolgo un pensiero deferente al Presidente della Repubblica, saldo punto di riferimento per i magistrati e i cittadini, particolarmente negli ultimi frangenti, caratterizzati dall'*escalation* di tensioni internazionali e momenti di frizione tra i poteri dello Stato.

Indirizzo un rispettoso saluto al nostro Organo di autogoverno, il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, a cui è attribuito, tra gli altri, il non lieve incarico di porre le basi per una nuova Magistratura tributaria professionale, garantendo le attribuzioni tipiche di una libera giurisdizione. Un ringraziamento perciò al rappresentante oggi qui presente.

Parafrasando il Primo Presidente della Corte di Cassazione, nelle aule della Giustizia tributaria passa una parte della vita delle persone, passa la loro quotidianità, nella ricerca di un continuo punto di bilanciamento tra la posizione economica del privato, autoreferente, e la prospettiva dell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, del singolo verso la società.

Società che, di recente, ha affrontato in sede referendaria il delicato tema ordinamentale e di assetto della magistratura nel contesto costituzionale, partecipando con affluenza *record* (circa il 60%) ed esprimendosi nella percentuale del 53,74% a favore della conferma del vigente assetto.

All'indomani di tale *referendum*, i dati citati impongono di riflettere su due rilevanti aspetti: l'attaccamento dei cittadini, anche più giovani, alla partecipazione alla vita del Paese sul tema della giustizia ed il sentimento dell'attualità della Costituzione e dei valori che questa esprime.

L'esito conseguito - che boccia la riforma costituzionale presentata dal Governo e conserva l'attuale assetto – non ci esime, tuttavia, dal formulare alcune considerazioni di carattere generale sul ruolo del giudice e dei suoi rapporti con gli altri poteri previsti dalla Costituzione.

In premessa va detto che il giudice deve svolgere la funzione di fedele interprete ed esecutore della legge, secondo il principio fissato nell'articolo 101 Cost. e che non può e non deve compiere invasioni nella sfera degli altri poteri.

Da un altro punto di vista, va sottolineato che, sebbene la volontà popolare da cui si legittima il potere legislativo e quello governativo di sua diretta emanazione, costituisca l'elemento fondamentale nella vita di uno Stato democratico, tuttavia ciò non può costituire un vincolo o un motivo di condizionamento delle decisioni del giudice, che resta comunque legato al solo principio della sottoposizione alla legge ed al rispetto dei diritti fondamentali imposti dalla Costituzione.

Infatti, l'equilibrato sistema costituzionale di divisione dei poteri impone che ognuno di questi svolga il proprio ruolo nell'ambito dei limiti prefissati dalla Carta Costituzionale ed è perciò di fondamentale importanza che ciascuno di essi eviti di travalicare i limiti imposti dalla Costituzione e dalla legge, mediante invasioni di campo nelle competenze altrui.

Sono invece doverosi il colloquio e la leale collaborazione, che si estrinsecano attraverso una condivisione nella ricerca delle soluzioni plausibili e nella composizione delle divergenze. ove possibile, nel rispetto delle proprie attribuzioni.

Attraverso il contributo di ogni potere ed il rispetto delle regole, si attua la tutela dello Stato di diritto e la composizione degli interessi in gioco anche minoritari.

Questo deve essere l'obiettivo: la sinergia e la collaborazione volte alla risoluzione di problemi della giustizia, nel pieno rispetto delle attribuzioni dei poteri e dei reciproci rapporti tra gli stessi, dell'indipendenza di ciascuno di essi e della cooperazione finalizzata al bene del Paese.

È, perciò, auspicabile che, proprio partendo dal risultato referendario, si pongano le basi per la formazione di un tavolo aperto a cui le forze politiche e la magistratura partecipino con le altre componenti sociali cointeressate, in

un'ottica finalizzata alla risoluzione di problematiche fondamentali al funzionamento della Giustizia.

Questo è nell'interesse del cittadino, il quale chiede di avere punti di riferimento precisi e di guardare alle istituzioni in modo fiducioso e nella convinzione che queste ultime cooperino nell'interesse della società nella sua globalità e non a sostegno dell'una o dell'altra parte.

Ogni deviazione dai limiti imposti ai vari poteri comporta l'effetto negativo di nuocere soprattutto al necessario rapporto di fiducia nei confronti delle istituzioni da parte del cittadino, il quale finirebbe con il sentirsi confuso e disorientato, perdere ogni riferimento per infine allontanarsi dai doveri civici che lo legano allo Stato.

Il giudice, in particolare, proprio per la delicatezza della sua funzione, deve svolgere il suo ruolo in modo imparziale ed indipendente, trasmettendo alla collettività l'immagine della sua terzietà e la capacità di sapere valutare le situazioni poste alla sua attenzione, fuori da ogni condizionamento. Solo così sarà possibile accreditare l'idea di una giustizia vera, effettiva ed uguale per tutti.

La giurisdizione tributaria è estremamente toccata dai ai principi sopra illustrati: in questo settore diviene fondamentale, in considerazione della partecipazione del cittadino alle spese del Paese, che la giustizia si ponga in modo equilibrato, effettivo ed indipendente. In questa direzione si è mosso il legislatore nel prevedere la costituzione di una magistratura tributaria professionale affinché un campo così delicato in cui l'imposizione tributaria costituisce un elemento di equilibrio sociale e di attuazione dei principi costituzionali di solidarietà e di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge (artt. 2 e 3 Cost.) sia affidato a giudici che abbiano una formazione specifica ed un *habitus* mentale di autonomia e indipendenza.

È anche vivace il dibattito attuale sull'intelligenza artificiale connessa all'ambito giuridico: bisogna ricordare che l'Amministrazione della giustizia viene considerata dalle fonti sovranazionali come un settore in cui l'intelligenza artificiale può essere una fonte ad alto rischio per la sua idoneità ad incidere in modo rilevante sull'attività valutativa del giudice, sull'indirizzo giuridico e quindi sul suo libero convincimento. Tutto ciò in considerazione del fatto che essa non è mai trasparente e del tutto indipendente, ma assume tutte le imprecisioni e opinioni di chi ha progettato il sistema. Inoltre

appiattisce il dibattito giurisprudenziale ed impoverisce la capacità di innovare con la conseguenza di non favorire l'innovazione in un'ottica di portata evolutiva -e non solo meramente ricognitiva del precedente-, che è stata sempre il volano che ha consentito alla giurisprudenza di progredire ed arricchirsi.

Tale aspetto rappresenta certamente il limite maggiore all'utilizzazione dell'intelligenza artificiale nel campo giudiziario.

Da un altro punto di vista, non si può tuttavia trascurare di sottolineare l'importanza per gli operatori del settore e per i cittadini di implementare la certezza del diritto e cioè auspicabilmente la conoscenza di quello che potrebbe essere il possibile esito di una causa che si intende intraprendere ed in tale ottica diviene fondamentale la rilevanza e la conoscenza del precedente giudiziario al fine di pervenire alla giustizia predittiva, alla possibilità, cioè, di presupporre anticipatamente il risultato finale della controversia attraverso un esame dei precedenti giudiziari che sono stati assunti

A tale scopo l'intelligenza artificiale può costituire un importante ausilio qualora utilizzata sotto il controllo attento e critico del giudice e dell'operatore del diritto e può comportare effetti anche positivi in ordine alla deflazione alla presentazione di ricorsi infondati e quindi, in definitiva, benefici, da un lato, per una giustizia più veloce, dall'altro, per il principio della certezza del diritto, caposaldo indispensabile a tutela del cittadino.

È solo attraverso il dosaggio equilibrato del rispetto, da un lato, dell'indipendenza del giudice nell'interpretare la legge e, dall'altro, della necessità della certezza del diritto che consente di conoscere il presunto esito della controversia che si va ad intraprendere, che si deve cogliere il punto di intersezione tra le due opposte esigenze.

Prosegue, poi, l'iter di rafforzamento degli organici professionali dei magistrati tributari. Concluso il primo percorso concorsuale aperto ai laureati, che, proprio poche settimane fa, ha consentito l'immissione in ruolo di 146 giudici, a breve si profila la pubblicazione, da parte del MEF, di un nuovo bando di concorso per laureati diretto al reclutamento di ulteriori 204 unità, da svolgersi con le medesime modalità del precedente, ma con una maggiore attenzione, in sede di prove scritte, al diritto tributario. Ciò consentirà di raggiungere il previsto organico di 576 unità, che costituirà la struttura della nuova giurisdizione tributaria professionale.

Un plesso giudicante che, proprio in quanto nuovo, sarà portatore, nell'ottica di una rafforzata cultura della giurisdizione, di un diverso profilo di lettura del vigente sistema tributario.

Nuove prospettive che sottopongano a rivisitazione le ormai superate concezioni liberali ottocentesche che, quasi in un ciclo di eterno ritorno all'uguale si riaffacciano nella scena politico-fiscale, vedono nel tributo un *monstrum* da ricondurre ai minimi termini. Questi orientamenti neo liberisti, di ceppo soprattutto nordamericano, trovano un favorevole *humus* nella generale riprovazione delle politiche assistenziali (forse) eccessivamente dispendiose, sminuiscono la funzione distributiva dell'imposizione, per apprezzarne il criterio del beneficio, rivalutano metodi forfetari: in tal modo si ottiene l'effetto di instaurare una relazione stabile tra il fenomeno evasivo e pressione fiscale, arrivando a giustificare una "comprensione politica" per il primo in ragione dell'alto livello della seconda.

In tal senso, nella giurisprudenza costituzionale, torna centrale il concetto di capacità contributiva, come concreta attuazione del dovere di solidarietà previsto dall'art. 2 della nostra Carta fondamentale.

A mio avviso, infatti, una corretta interpretazione dell'art. 53 della Costituzione va al di là di una mera visione "redditocentrica", per addivenire ad un vero e proprio criterio di riparto.

È noto, infatti, che i giudici di Palazzo della Consulta hanno indicato, ormai decisamente, la non identità tra persona e diritti proprietari. Ciò ha una immediata incidenza nel nostro campo di studio, in quanto non solo offre una salda legittimazione etica all'uso del tributo per perseguire politiche solidaristiche anche redistributive, allocative e stabilizzatrici, ma aiuta altresì a fondare una nuova visione costituzionalmente orientata di capacità contributiva basata sul principio di giustizia distributiva e sganciata dal riferimento, quale oggetto del tributo, di un necessario elemento di ricchezza afferente alla persona-contribuente di contenuto esclusivamente patrimoniale.

Oggi, la capacità contributiva non è più (solo) *ability to pay*, ma criterio per selezionare fatti e atti espressivi di una forza economica che è limitativo individuare col solo criterio patrimoniale, ma che deve risultare socialmente significativa, purché oggettivamente rilevabile.

In una prospettiva solidaristica (artt. 2 e 53 Cost.), il prelievo tributario non si pone come potenzialmente repressivo della persona ma, pur traducendosi in un sacrificio economico, tende ad arricchire indirettamente la stessa quale componente della società. Realisticamente parlando, d'altro canto, il tributo è l'unico strumento che ha l'operatore pubblico non solo per garantire e difendere le posizioni del consociato, ma anche per realizzare il riparto dei carichi pubblici, secondo il principio di uguaglianza sostanziale (art. 3, c. 2, Cost.).

Ecco perché, ad essere soggetti a imposizione, ben possono essere indici anche di posizioni di vantaggio (o "capacitazioni", per dirla con il Nobel Amartya Sean), espressivi di una capacità differenziata economicamente valutabile.

Presupposto dell'imposta, dunque, non sono solo i beni primari che soddisfano i bisogni (sublimati nel loro equivalente generale, ovvero il denaro), ma anche situazioni, circostanze ed eventi, economicamente valutabili, espressivi della qualità sociale del soggetto passivo.

Va, inoltre, sottolineato che l'aderenza alla teoria di autosufficienza patrimoniale della fattispecie imponibile lede la libertà di determinazione del legislatore, contraddicendo il principio secondo cui è solo la Costituzione (e le fonti sovraordinate) a poterne limitare l'agire. Se, infatti, la scelta del presupposto è fatta dal legislatore non nella pienezza dei suoi poteri distribuitivi e per perseguire obiettivi di giustizia, ma nel più ristretto ambito di quegli indici che devono essere valutati dal mercato, significa che anche la legge deve avere in considerazione non solo le questioni di stretto diritto ma anche - e forse principalmente- di natura finanziaria.

Ma ciò svilirebbe la persona umana, riducendola a *homo oeconomicus*, "ridotto a proprietà" e da questa indistinguibile, in quanto non ne considera la sua complessità di essere politico, sociale e morale, in palese contrasto con la lettera della Costituzione e la sua costante interpretazione.

Per dirla con Gallo, «il riferimento alla capacità contributiva fatto dall'art. 53 non può interpretarsi come una sorta di legittimazione a dissolvere lo Stato impositore nel mercato in sede di scelta dei presupposti impositivi». È proprio l'elastico concetto di "capacità contributiva" a facultizzare il legislatore a chiedere ad alcuni soggetti un maggiore concorso alle spese pubbliche per il solo fatto che essi si trovano, rispetto ad altri, in una (anche

se solo) potenziale posizione di vantaggio economicamente valutabile e, quindi, migliore.

Tutto ciò, ovviamente, non significa un totale sganciamento del presupposto da ogni qualificazione patrimoniale, giacché, in ultima analisi, il fisco dovrà sempre dimostrare una qualche spendibilità del presupposto, diretta a consentire l'adempimento dell'obbligazione tributaria. Ecco, allora, che più la manifestazione di capacità contributiva è sganciata da elementi strettamente patrimoniali, più si restringe il filtro di ammissibilità costituzionale, dovendo il presupposto socialmente rilevante, soddisfare gli altri requisiti di ragionevolezza, personalità, effettività, attualità, coerenza interna e, in ultima analisi, di interesse pubblico.

Queste conclusioni sono, ormai, patrimonio irrinunciabile del diritto costituzionale tributario. Non è questa la sede per operare una approfondita rassegna della giurisprudenza di Palazzo della Consulta, ma basti rilevare che il Giudice delle leggi, nel 2005, ha testualmente riconosciuto la possibilità di riconoscere, tra gli indici di capacità contributiva, anche parametri connessi allo *status sociale* (naturalmente, “economicamente qualificato”) del contribuente.

Esattamente vent'anni dopo, con pronuncia 34/2025, la Corte costituzionale ha ribadito questo principio, affermando che l'appartenenza al mercato finanziario (nel caso di specie, di una SGR) può rappresentare, in ipotesi circoscritte temporalmente e dettate da una crisi economica generale, un non irragionevole e non arbitrario indice di capacità contributiva. Nella medesima pronuncia si sottolinea che il concetto di capacità contributiva non necessariamente deve rimanere legato solo a indici tradizionali, come il patrimonio e il reddito, potendo rilevare anche altre e più evolute forme di capacità, che ben possono denotare una forza e una potenzialità economica.

Sulla scia della ricerca di una giusta valutazione dell'imposta, si innestano i recenti, plurimi, interventi della giurisprudenza, particolarmente euroconvenzionale, chiamata ad esprimersi in ordine alla compatibilità con la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) delle disposizioni in materia di indagini fiscali, con particolare riferimento agli artt. 35 della l. 4/1929, disciplinante i poteri della Guardia di finanza, 51 e 52 del d.P.R. 633/1972 e. 32 e 33 del d.P.R. 600/1973, i quali regolano gli accessi, le ispezioni e le verifiche fiscali.

Con una decisione che era stata preconizzata da illustre dottrina, la Corte EDU ha ricordato che la nozione di domicilio privato, protetto dall'art. 8 della Convenzione da ogni ingerenza indebita dell'Autorità pubblica, deve essere oggetto di interpretazione in senso estensivo, ricomprendendo la sede legale, le succursali e, in genere, ogni altro locale commerciale e professionale in cui viene svolta l'attività dei contribuenti (punto 76 della sentenza).

Si è, dunque, ritenuto che la pertinente normativa italiana sulle verifiche fiscali non fornisca «garanzie procedurali sufficienti» a tutelare il domicilio così inteso (punto 139), tanto che la violazione dell'art. 8 «sembra avere un carattere sistemico» (punto 146). Quest'ultima precisazione riveste una centrale rilevanza, in quanto la Corte ha espressamente qualificato questa come una sentenza pilota (ai sensi dell'art. 61 del Regolamento della CEDU), la quale, come noto, identifica problemi strutturali o sistemici in uno Stato membro che causano ripetute violazioni della Convenzione e, ordina allo Stato l'adozione di rimedi specifici, sospendendo i ricorsi simili in attesa che lo Stato ponga rimedio.

Per la Corte, quindi, è inevitabile che l'Italia adotti “*measure generali appropriate*”.

Sotto un primo aspetto, affinché l'Amministrazione finanziaria sia obbligata a indicare chiaramente le circostanze e le condizioni in cui i suoi funzionari sono autorizzati ad accedere ai locali per esigenze di verifica. Il fine è quello di fissare, a favore del contribuente, garanzie volte ad evitare accessi indiscriminati e l'acquisizione e conservazione di documentazione non rilevante rispetto alle esigenze d'indagine.

Sotto un secondo aspetto, la Corte vuole che il contribuente abbia il diritto di ricorrere in ogni momento, anche a verifica in corso, all'Autorità giudiziaria per un controllo sull'effettivo rispetto dei limiti e delle condizioni che giustificano l'accesso presso i locali aziendali e professionali. Il fine, qui, è quello di affiancare alla tutela *ex post*, azionabile impugnando l'accertamento, una tutela *ex ante*, azionabile prima e indipendentemente dalla notifica di qualsivoglia atto contenente una pretesa tributaria. La Corte, dunque, ha lanciato un monito. E il legislatore ha fornito una prima risposta.

È, infatti noto che, con l'art. 13 -*bis* del d.l. 84/2025, già convertito in legge, è stato infatti modificato l'art. 12 dello Statuto, inserendo nel comma 1

il seguente passaggio «negli atti di autorizzazione e nei processi verbali [...] devono essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso».

Secondo il comma 2 dell'art. 13-*bis*, d.l. 84/2025, le nuove previsioni valgono per il futuro, nel senso che «restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti sorti sulla base delle disposizioni vigenti antecedentemente» al 2 agosto 2025, data di entrata in vigore della legge di conversione del citato d.l. 84/2025.

Per la dottrina, questa soluzione si espone a censure di illegittimità costituzionale, ed è stata dettata unicamente da ragioni di cassa, per salvaguardare accertamenti già impugnati (anche) sotto il profilo della violazione delle garanzie procedurali affermate dalla Corte EDU, e che potrebbero venire travolti in caso di applicazione delle nuove disposizioni anche alle liti già pendenti.

È, poi, interessante notare che, allo stato dell'esegesi giurisprudenziale, questa disposizione sembra limitarsi al campo dell'accertamento del tributo e non della sanzione, quantomeno sotto il profilo penalmente rilevante.

Appare, infatti, in via di consolidamento l'orientamento di legittimità secondo cui la predetta violazione di carattere sistemico non implica una generale illegittimità ed inutilizzabilità, in sede penale, di tutti gli atti compiuti dall'Amministrazione finanziaria nell'ambito delle verifiche fiscali e dei documenti acquisiti prima dell'introduzione della predetta modifica dello Statuto.

Permane, quindi, un contrasto tra dottrina e giurisprudenza.

Sotto il profilo normativo, inoltre, dobbiamo registrare come il legislatore, mediante il milleproroghe, abbia nuovamente posticipato al 1° gennaio 2027 l'applicabilità dei testi unici di riordino della disciplina tributaria (in materia di sanzioni, di giustizia tributaria, di versamenti, di riscossione e di imposte di registro).

Da un punto di vista regolamentare, preme segnalare con soddisfazione l'emanazione del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 24 novembre 2025, che definisce le norme tecnico-operative dirette a disciplinare lo svolgimento delle udienze a distanza. Si tratta di un provvedimento che progressivamente avvicina le modalità di svolgimento del

processo tributario all'esempio attualmente più virtuoso nel nostro panorama giurisdizionale, vero "pioniere" in merito, ovvero il processo amministrativo.

Rimanendo nel perimetro della prassi processuale, in generale va rilevato che la prova testimoniale, definitivamente introdotta (con il plauso della dottrina) mediante d.lgs. 220/2023, finora non ha trovato la diffusione applicativa che ci si aspettava.

Al riguardo, appare utile osservare che nel dibattito dottrinale processualcivilistico emergono diffuse perplessità circa la compatibilità della testimonianza scritta con il principio del contraddittorio, in particolare per la deroga al principio di oralità. Si evidenzia, infatti, il rischio che la predisposizione del modello da parte del difensore incida sulla genuinità della deposizione, non essendo replicabili i correttivi propri dell'assunzione orale della prova nel contraddittorio delle parti.

Le principali criticità attengono alla mancanza di assunzione della prova dinanzi a un giudice terzo e nel contraddittorio, con conseguente minore affidabilità e riferibilità esclusiva delle dichiarazioni al teste. A tali carenze il legislatore ha posto rimedio prevedendo il potere del giudice di disporre d'ufficio l'escussione orale del testimone, specie in presenza di ambiguità, incompletezze o irregolarità formali della dichiarazione scritta.

In tale prospettiva, la riforma introdotta dalla l. 130/2022 è stata qualificata come una "mitigazione" del divieto di prova testimoniale. Resta, tuttavia, fermo il fatto che la testimonianza orale garantisca una più piena attuazione del contraddittorio, consentendo una valutazione diretta del teste anche attraverso il linguaggio non verbale e permettendo un'immediata interlocuzione tra le parti.

Nonostante ciò, si ritiene che il contraddittorio, pur attenuato, non sia del tutto sacrificato. In chiave ermeneutica, si sostiene l'applicabilità anche al processo tributario dell'art. 257 -bis c.p.c., quale norma di chiusura, che consente al giudice di disporre in ogni caso l'audizione orale del teste, su iniziativa propria o su sollecitazione delle parti, così riespandendo il contraddittorio nella forma piena dell'oralità.

L'esclusione di tale possibilità determinerebbe dubbi di compatibilità con i principi del giusto processo, anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU, secondo cui limitazioni alla prova testimoniale sono ammissibili solo se non arrecano un grave e irreparabile pregiudizio difensivo. La mancata

escussione orale in presenza di dubbi sulla genuinità della deposizione configurerebbe, pertanto, una lesione del diritto di difesa.

Viceversa, l'assetto che consente l'integrazione tra testimonianza scritta e orale appare conforme ai principi del giusto processo e dell'equo contraddittorio, nonché al principio di parità delle armi. Alla luce delle recenti riforme, inclusa l'istituzione di una magistratura tributaria professionale, l'introduzione della testimonianza orale non risulta incompatibile con il processo tributario, neppure sotto il profilo della ragionevole durata.

Le predette coordinate ermeneutiche sono state pienamente acquisite dalle Corti territoriali di primo grado che, in Abruzzo, sono site in Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo.

Vorrei in primo luogo ringraziare il Consiglio della Giustizia tributaria per la sensibilità dimostrata nell'evadere sempre con tempestività ed efficienza le richieste di applicazione presso le Corti del Distretto di giudici tributari, al fine di riempire i vuoti organici che avrebbero messo in pericolo la formazione dei collegi giudicanti.

Iniziando dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila, qui nel 2025, molto probabilmente in ragione dell'incidenza nel tessuto economico locale del rafforzamento degli strumenti di deflazione del contenzioso, si è registrato un lieve decremento (circa il 10%) del volume del contenzioso.

Mi preme, comunque, segnalare non solo la solida preparazione dei giudicanti, ma anche la loro efficienza: le sentenze sono state depositate in un tempo medio inferiore ai 30 giorni, tra l'udienza e la pubblicazione del dispositivo.

Complessivamente, l'*iter* processuale delle cause pendenti presso quella Corte si conclude entro un anno dal deposito. Ciò è certamente motivo di orgoglio: citando il Presidente del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, «una Giustizia tributaria efficiente fa bene ai cittadini e all'economia».

Per quanto concerne la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Chieti, se ne rileva la consueta e costante efficienza. Nel corso dell'anno 2025, si sono registrate quasi 600 sopravvenienze, in linea con i precedenti periodi di riferimento, con indici statistici di smaltimento, però, superiori, a conferma

del buon funzionamento del plesso, che, nel 2025, ha garantito la durata infrannuale di ben il 78% dei ricorsi.

Relativamente alla Corte di giustizia tributaria di Pescara, oltre alla consueta efficienza nell'esercizio delle proprie funzioni, preme osservarne la competenza territoriale in ordine all'erogazione della giurisdizione relativamente agli atti emessi dal Centro operativo nazionale dell'Agenzia delle Entrate che, da decenni, ha sede proprio a Pescara. Si tratta di un'articolazione amministrativa dotata di attribuzioni assai ampie, tra cui ricordo lo svolgimento di controlli e accertamenti automatizzati su tutto il territorio nazionale e la gestione rimborsi e controlli dei contribuenti residenti fiscalmente all'estero in materia di imposta sui redditi ed IVA, in applicazione delle norme interne e delle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Da ciò discende la competenza della predetta Corte a decidere in primo grado sui ricorsi non solo patrimonialmente consistenti (svariati milioni di euro) ma anche dotati di particolare complessità dal punto di vista giuridico, anche perché quasi sempre necessitanti il costante confronto tra l'ordinamento interno quello internazionale ed euro unitario, da interpretarsi anche alla luce delle sopravvenienze giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Alla luce di ciò, non solo ritengo degna di particolare apprezzamento l'attività giurisdizionale della Corte di Pescara, ma sono dell'avviso che l'organico di questa debba essere rafforzato, mediante l'assegnazione di magistrati tributari vincitori del recente (o anche del prossimo) concorso pubblico, al fine di dotare questo plesso giudiziario, competente alla decisione di controversie eccezionalmente rilevanti per una giusta definizione dei rapporti impositivi, di Giudicanti di livello qualitativamente elevato e quantitativamente adeguato.

Medesimo intendimento credo possa rivolgersi nei confronti della Corte di giustizia tributaria di Teramo, che di recente ha visto alcune fuoriuscite d'organico, tra cui si nota la nomina di un giudice a Garante del contribuente del Molise, e, dunque, necessita di risorse umane per la gestione di un contenzioso caratterizzato da un significativo aumento delle sopravvenienze, in particolare in materia di tributi erariali.

Devo, peraltro, esprimere un plauso particolare per questa Corte che, nonostante le carenze organiche, non solo ha gestito i nuovi ricorsi, ma ha,

altresì, sfiorato l'obiettivo della riduzione delle giacenze, contenendo l'aumento rispetto al precedente esercizio.

Per quanto attiene alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado in L'Aquila, da me presieduta, si registra un lieve aumento (circa il 10%) delle iscrizioni a ruolo degli appelli che, però, incide significativamente su una struttura giudicante che, in ragione di carenza di personale, ha un carico esigibile di 900 appelli/anno e, nel 2025, ne ha evasi 1020.

Inoltre, merita segnalare come le la maggior parte degli appelli (quasi il 90%) è stato trattato infrannualmente e si registra una scarsa entità di pendenze ultratriennali, la maggior parte dei quali concerne processi sospesi in attesa della definizione della querela di falso.

Questi due dati appaiono indice di un elevato impegno umano e professionale dei miei collaboratori, cui va il mio elogio ed il mio ringraziamento.

Vorrei ricordare i Giudici appartenenti al Distretto che nel corso del 2025 hanno lasciato la giurisdizione per raggiungimento di limiti di età o per altra causa: il prof. Fabrizio Marinelli, in servizio presso la Corte di secondo grado dell'Aquila, dimessosi per incompatibilità con nuovo impegno assunto, il dott. Stefano Gallo della Corte dell'Aquila di primo grado per dimissioni, il dott. Luigi di Marco, che ha assunto le funzioni di Garante del contribuente per la regione Molise. Un sentito ricordo per la perdita prematura dell'Avv. Mario D'Angelo, in servizio presso la sezione distaccata della Corte di secondo grado a Pescara e presidente della sezione Abruzzo dell'AMT, deceduto il 4 novembre 2025, ai cui familiari va espresso il nostro cordoglio ed il ringraziamento per l'opera svolta a favore della collettività.

Vorrei fare, inoltre, un cenno alla sentita problematica a livello locale della nuova ripartizione delle circoscrizioni territoriali delle Corti di primo e secondo grado, più volte annunciata ma non ancora attuata. In base all'annunciata riforma non vi sarà più coincidenza territoriale tra alcune province e la ubicazione della Corte di giustizia tributaria di primo grado in quanto alcune sedi provinciali saranno accorpate e questo processo riguarderà nell'imminenza 22 sedi. Tra queste non figura allo stato alcuna previsione di soppressione di Corti di primo grado in questa regione e tale positiva prognosi può al momento estendersi finì al 2029 allorché in base al carico di lavoro ed ai nuovi organi ci costituiti da magistrati professionali sarà effettuata

una nuova valutazione con conseguenti possibili decisioni. Per quanto concerne la sede di secondo grado a maggior ragione non è previsto alcun accorpamento.

Alla luce di tutto quanto sinora esposto, ed avviandomi alla conclusione, esprimo la mia più profonda soddisfazione ed il mio sentito ringraziamento a tutto il personale giudicante e amministrativo sia della Corte di secondo grado che dei Tribunali territoriali: so che, anche a costo di sacrifici personali, avete tutti contribuito al miglior funzionamento del sistema di giustizia tributaria dell'Abruzzo e io ve ne sono personalmente grato.

Grato sono anche al Consiglio dell'ordine degli Avvocati e dei Dottori commercialisti di tutte le province dell'Abruzzo, la cui funzione costituzionale di garanzia del diritto di difesa è stata esplicata sempre nel rispetto dell'ordinamento e nella costante vicinanza sia al cliente, sia agli organi giudicanti. Scrisse Calamandrei che il segreto della giustizia sta in una sempre maggior umanità e in una sempre maggiore vicinanza umana tra avvocati e giudici nella lotta contro il dolore. Esprimo viva soddisfazione per aver potuto collaborare con tutti voi nel perseguimento di una giusta imposizione, ai fini che ho appena ricordato.

Instancabile, proprio per garantire la giusta tassazione, è stato l'operato della degli Uffici della Amministrazioni finanziarie e degli enti impositori, che hanno saputo circoscrivere le fattispecie impositive con coerenza, impegno e senso dello Stato e che, in giudizio, hanno difeso le proprie scelte con la passione e la coerenza di chi sa di agire per la cura concreta dell'interesse pubblico al reperimento delle risorse strumentali al funzionamento della nostra collettività.

Ultimo, ma non per valore, cito il prezioso contributo offerto dal personale della Guardia di finanza, cui mi legano sentimenti di profonda vicinanza, non solo data la mia posizione di magistrato militare, ma anche perché, mi sia consentita la nota biografica, io fui arruolato nel Corpo e, dunque, oggi ne sono un componente in congedo. Uomini e donne che, in ragione del proprio stato di militare, sono soggetti a imperiosi doveri di obbedienza e di impiego, che spesso li tengono lontani dai propri affetti, e che, perciò, rendono ancora più prezioso il loro contributo alla ricerca della giusta imposta.

È proprio su questo principio, la giustizia impositiva, che ho improntato la mia attività giurisdizionale e dottrinale, perché in un sistema costituzionale è necessario superare l'idea che, per citare Colbert, l'arte della tassazione consiste nello spennare l'oca in modo da ottenere il massimo delle penne con il minimo di starnazzi. Il cambio di prospettiva è giunto con la Costituzione, ma era stato, già negli Anni '40, sostenuto da un grande tributarista. Scriveva, infatti, Vanoni: «la tassazione può intervenire al fine di attuare una maggiore giustizia sociale, indirizzando la propria azione redistributiva nel senso di ridurre le disuguaglianze nella ripartizione delle ricchezze, di dare stabilità al risparmio, di favorire il determinarsi delle migliori condizioni per l'occupazione e per l'incremento dei valori».

